

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

*CONTRATTO DI COMODATO D'USO ALL' A.S.L. SALERNO*

*DI LOCALI COMUNALI PER CANILE SANITARIO*

*CON ANNESSO AMBULATORIO VETERINARIO*

L'anno Duemilaventitré, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

nella residenza comunale, tra:

- **il Comune di Mercato S. Severino** - C.F.: 80020380657 - Partita IVA

00622520658 - **in persona dell'Arch. Antonio D'Amico**, nato a Salerno il

10/05/1970, nella sua qualità di Responsabile della 4a Area "TECNICA

COMUNALE" del Comune di Mercato S. Severino, il quale dichiara di agire

nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che

rappresenta, espressamente autorizzato alla firma del presente atto con

Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

*Comodante;*

- **l'Azienda Sanitaria di Salerno**, Cod. Fisc./Partita IVA : 04701800650, **in**

**persona del Dott.** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, domiciliato a Salerno per la carica, il quale dichiara di

agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

dell'Azienda Sanitaria in virtù di \_\_\_\_\_, *Comodatarario.*

Premesse e richiamate:

- La Legge Regionale 11/04/2019 n. 3 avente ad oggetto: "*Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo*";

- Il Regolamento Regionale n. 1 del 02/02/2021 ad oggetto: "*Regolamento di attuazione della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3*";

- La Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a mezzo della quale si è provveduto ad approvare la bozza del presente Contratto di Comodato d'uso;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento da parte del Comune di Mercato S. Severino all'A.S.L. Salerno di locali comunali affinché negli stessi venga allocato un Canile sanitario con annesso ambulatorio veterinario e vi vengano svolte le attività ambulatoriali di 1<sup>^</sup> livello allo stesso collegate, (microchippatura e sterilizzazioni cani randagi e gatti in colonia, piccoli interventi di chirurgia), avvalendosi di personale proprio o nella propria disponibilità.

I locali concessi in utilizzo sono quelli del canile comunale, sito in Mercato S. Severino alla via Lavinaio della frazione Torello, riportati in catasto fabbricati del Comune di Mercato S. Severino Foglio 6 Part. 666 Sub 1, Cat. E/3, come meglio rappresentato nelle visure catastali che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Art. 2 – Il presente contratto ha durata complessiva di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabili per un periodo uguale, previo parere favorevole del comodante.

Art. 3 - Il comodatario ha l'obbligo di restituire l'immobile alla scadenza indicata nello stesso stato in cui l'ha ricevuto. L'immobile si trova al momento della consegna delle chiavi, che avviene contestualmente alla sottoscrizione della presente, in ottimo stato di conservazione e manutenzione. E', altresì, dotato di tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento. Gli intonaci, la pavimentazione e gli infissi sono in ottimo stato. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà senza alcun ritardo le chiavi dell'immobile al comodante.

Art. 4 - Il comodatario dichiara di aver visionato l'immobile di cui trattasi e che lo stesso è conforme alle caratteristiche e alle condizioni indicate in premessa ed idoneo all'uso pattuito e si impegna a utilizzarlo, conservarlo e custodirlo con la dovuta diligenza e riconsegnarlo alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.

E' fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante e, inoltre, il comodatario si obbliga ad utilizzare l'immobile esclusivamente per la destinazione prevista all'Art. 1 e di non destinarlo ad usi o attività diverse.

Art. 5 - Per tutta la durata contrattuale il comodatario è nominato custode della struttura e si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati all'immobile.

Per il medesimo periodo contrattuale l'Azienda sanitaria si impegna ad ospitare a sua esclusiva cura e spese, numero 20 (venti) cani del Comune di Mercato S. Severino.

Art. 6 - Le spese eventualmente necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali nonché quelle relative alla loro gestione, comprese le utenze, saranno a

carico del comodatario mentre quelle di natura straordinaria resteranno a carico del comodante.

Art. 7 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio del comodante al mutamento d'uso pattuito o a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

Art. 8 - Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso anche in forma orale al comodatario.

Art. 9 - Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Art. 10 - L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure, la sua risoluzione.

Art. 11 - Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

Art. 12 - Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti e agli usi locali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ed ii., per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento, il Comune di Mercato San Severino informa che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla citata normativa vigente in materia; anche in caso di eventuale comunicazione a terzi il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti individuali. L'ASL, previa informativa ai sensi della normativa vigente, con la firma del presente atto presta consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente contratto.

L.C.S.

Il Comodante

Il Comodatario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_